

## **Assegnazione tabellare di più Presidenti ad una stessa sezione.**

*(Risposta a quesito del 19 novembre 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 novembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito con il quale i dottori ... chiedono al Consiglio superiore della magistratura *"se sia legittimo l'ordine di servizio emesso dal dott. ... nella parte in cui assume la presidenza dei due Collegi, ovvero se il secondo posto tabellare di presidente di sezione debba essere ricoperto da un presidente decaduto quale magistrato anziano"*;

- vista la delibera in data 5 novembre 2008 con la quale il Consiglio superiore della magistratura approvava il programma di organizzazione dell'ufficio del Tribunale di ... per il triennio 2006-2008, rilevando, tra l'altro, che *"La Sezione Fallimentare: il Consiglio giudiziario segnala il permanere della previsione tabellare che, in violazione dell'art. 32.3 della circolare, vede due Presidenti dirigere la sezione; prende atto delle ragioni illustrate dal Presidente del Tribunale ma ritiene che con le opportune cautele organizzative e con il tempo necessario per realizzarle la situazione debba essere rimossa.*

*In questa sede, peraltro, anche alla luce di quanto già espresso nella delibera consiliare del 12 luglio 2006 già richiamata, non può che nuovamente ribadirsi la necessità di destinare un unico Presidente alla sezione fallimentare, ponendo fine all'anomalia segnalata da ultimo anche dal Consiglio giudiziario"*;

- visto il decreto in data 12 febbraio 2009 del Presidente del Tribunale di ... approvato dal Consiglio superiore della magistratura in data 29 aprile 2009 con il quale a seguito di interpello si è assegnato alla sezione Fallimentare un unico Presidente nella persona del dott. ...;

- rilevato che con il decreto in data 15 giugno 2009 il Presidente del Tribunale di ... proponeva la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale (triennio 2006/2008), nel senso indicato dal Consiglio superiore della magistratura, laddove, in ossequio al par. 32.3 della circolare 2006/2008, oggi par. 35.3 della Circolare tabelle 2009/2011, riportava ad uno il numero dei Presidenti di sezione assegnati alla sezione fallimentare, eliminando l'anomalia dell'assegnazione congiunta ed alternata di due Presidenti nella dirigenza della predetta sezione;

- considerato che, nella seduta del 23 settembre 2009, il Consiglio giudiziario, con voto unanime, esprimeva *"parere favorevole tenuto conto del chiarimento fornito in data 27 luglio 2009 con il quale il Presidente del Tribunale conferma l'assegnazione di un unico presidente alla sezione fallimentare nella persona del dott. ... in conformità con quanto disposto dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 5 novembre 2008"*;

- ritenuto che si possa integralmente condividere il parere del Consiglio giudiziario e che è indubbio che, ai sensi della Circolare Tabelle vigente, nonché di quella per il passato triennio 2006/2008, per una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione sicchè correttamente il Presidente del Tribunale di ... ha previsto che fosse assegnato alla Sezione Fallimentare il solo Presidente ... anche in attesa della successiva variazione tabellare relativa alla struttura organica della sezione Fallimentare operata con decreto del 15 giugno 2009,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che, ai sensi della Circolare Tabelle vigente, nonché di quella per il passato triennio 2006/2008, per una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione sicchè correttamente il Presidente del Tribunale di ... ha previsto che fosse assegnato alla Sezione Fallimentare il solo Presidente ... anche in attesa della successiva variazione tabellare relativa alla struttura organica della sezione Fallimentare operata con decreto del 15 giugno 2009."